

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sek@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionano
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814.17.11

A tutti i Municipi
del Cantone
per e-mail

Bellinzona
30 giugno 2011



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20110630-5

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

Signori e signore Sindaco e Municipali,

il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato un **Decreto legislativo (DL) urgente** in tema di moltiplicatore comunale, in deroga agli artt. 162 LOC e art. 110 cpv. 1 let. a LOC (**cf. art. 4 DL**).

Il Decreto legislativo entra immediatamente in vigore ed è valido per un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (**cf. art. 5 DL**), intercorsa il 28 giugno 2011 (cf. allegato stralcio BU 28/2011 del 28 giugno 2011).

Il Decreto urgente è di riferimento per la fissazione del moltiplicatore 2011. Esso vale però anche per la fissazione dei coefficienti d'imposta degli anni precedenti in quei Comuni le cui decisioni municipali riferite agli anni passati sono state oggetto di ricorso e annullate dal Tribunale cantonale amministrativo.

Per il contesto che ha fatto da sfondo all'emanazione del Decreto rimandiamo alle ampie considerazioni del Messaggio governativo n. 6498 del 25 maggio 2011 e del relativo rapporto della Commissione della legislazione (cf. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes).

Si ricorda unicamente che il cambiamento è stato reso necessario da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo relativa al Comune di Losone, con la quale è stato accolto un ricorso che contestava l'attuale competenza municipale a fissare il moltiplicatore d'imposta comunale.

Con l'obiettivo di dar seguito a detta sentenza, il Consiglio di Stato ha sottoposto il 31 marzo scorso ai Municipi, in breve consultazione, una proposta di modifica vera e propria della LOC (sul relativo esito vedi punto V del Messaggio governativo n. 6498). Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno tuttavia infine optato per una soluzione transitoria; l'oggetto in questione tocca infatti aspetti assai delicati, che richiedono attenta e non affrettata ponderazione (cf. punto VI Messaggio governativo n. 6498). La soluzione definitiva sarà oggetto di un ulteriore messaggio al Gran Consiglio, con il quale si proporrà una modifica della LOC.

Esponiamo qui sotto i contenuti essenziali del Decreto urgente, in modo che i Comuni possano avviare subito la procedura di fissazione del moltiplicatore d'imposta 2011, sottoponendo il relativo messaggio municipale al Legislativo comunale.

Competenza e termini di decisione

La competenza a decidere sul moltiplicatore è stata attribuita **all'Assemblea o al Consiglio comunale**.

Per il moltiplicatore 2011, questa decisione dovrà intervenire **entro il 31 ottobre 2011 (cfr. art. 2 cpv. 2 DL)**. Tale termine tiene conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per esperire l'iter procedurale e giungere in tempo utile ad approvare il moltiplicare d'imposta per l'anno 2011.

E' nondimeno prevista **una disposizione "rete"**, stante la quale se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente (**art. 2 cpv. 6 DL**) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali.

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore sarà immediatamente esecutiva (**art. 2 cpv. 5 DL**). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo. Per il moltiplicatore 2011 (o evt. precedenti) La decisione non soggiacerà al referendum facoltativo.

Proposta di moltiplicatore e procedura

Al **Municipio** compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, attraverso apposito messaggio municipale (**cfr. art. 2 cpv. 2 DL**). La proposta dovrà essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario. Il messaggio dovrà essere licenziato al più tardi entro 30 giorni prima della seduta del Consiglio comunale e seguire l'usuale iter LOC, in particolare sul medesimo dovrà esprimersi con rapporto la Commissione della Gestione.

Onde rispettare il termine del 31 ottobre 2011 attiriamo la vostra attenzione sul fatto che questo messaggio va licenziato il più presto possibile dai Municipi.

E' pure aperta **alla Commissione della Gestione** rispettivamente **a singoli consiglieri comunali** la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, **una proposta alternativa di moltiplicatore** (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale. La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione che la stessa **sia stata valutata** nei suoi aspetti finanziari essenziali **dalla Commissione della gestione (cfr. art. 2 cpv. 3 DL)**. Ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/ indicazione successiva prima o durante la seduta di CC.

La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di legislativo. Da notare inoltre che è qui tralasciata la differenziazione fra proposta di modifica sostanziale e marginale prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC, di difficile definizione nell'ambito del moltiplicatore.

Il moltiplicatore d'imposta **non** potrà invece in ogni caso essere oggetto di proposta di mozione (**art. 2 cpv. 4 DL**).

Criteria per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o evt. le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione dell'Assemblea comunale o il Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (**cf. art. 3 cpv. 1 DL**). E' già così oggi per la decisione municipale sul moltiplicatore.

Il concetto dell'equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 Rgfc, dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "*moltiplicatore politico*" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è lasciato peraltro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattiva fiscale ecc.).

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che crassi "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il Decreto legislativo prevede uno specifico disposto di vigilanza, che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (**cf. art. 3 cpv. 2 DL**).

Con quanto precede speriamo di avervi dato le informazioni necessarie per avviare la procedura di fissazione del moltiplicatore davanti al vostro Legislativo. Per quei Comuni che avessero nel frattempo già emesso una decisione municipale al riguardo, indichiamo comunque di sottoporre l'oggetto a conferma all'Assemblea o al Consiglio comunale.


Rimanendo a disposizione, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Capo Sezione:


E. Genazzi

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:


C. Biasca

Il Capoufficio
gestione finanziaria:


J. Derighetti

Copia p.c.:

- N. Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni
- G. Santini, Direttore Divisioni Interni

Annesso:

- stralcio BU 28/2011 del 28 giugno 2011 con Decreto legislativo urgente

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

decreta:

- Scopo** **Art. 1** Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.
- Definizione e competenze** **Art. 2** ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.
²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.
³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.
⁴Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.
⁵La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
⁶Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.
- Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato** **Art. 3** ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.
²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.
- Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987** **Art. 4** Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.
- Entrata in vigore** **Art. 5** ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Bellinzona, 21 giugno 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2011 n. 110)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder